

**VINCENZINA
SALVATORE** **AVV. VINCENZINA SALVATORE**

**CN = VINCENZINA
SALVATORE
C = IT** *Studio Legale e Commerciale Salvatore*
Via Malta, 4-6 * Avellino
Tel. 0825/1912170 - 0825/062944 (fax)
vincenzina.salvatore@avvocatiavellinopec.it
vincenzinasalvatore@virgilio.it

**ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL
LAZIO*ROMA**

Ricorrono

MENDICINO GIOVANNI [REDACTED]

[REDACTED] PALUMBO NICOLA [REDACTED]

entrambi rappresentati e difesi, in virtù di distinte procure rese in calce all'originale del presente atto dall'avv. Vincenzina SALVATORE (SLVVCN72H43A509X) del Foro di Avellino presso il cui indirizzo p.e.c. vincenzina.salvatore@avvocatiavellinopec.it; sono el.te dom.ti, dichiarando sin d'ora di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni consentite anche al numero fax: 0825/062944 ovvero all'indirizzo di p.e.c.: vincenzina.salvatore@avvocatiavellinopec.it;

- *ricorrenti*

contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, in persona del Ministro e l.r.p.t., rappresentato e difeso *ope legis* dall'Avvocatura Generale dello Stato di Roma domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n.12;

nonché contro

COMMISSIONE NAZIONALE istituita ai sensi dell'art. 7¹ D.M. 9 Novembre 2021 n. 326, in persona del suo Presidente e l.r. *pro tempore*, rappresentata e difesa *ope legis* dall'Avvocatura Generale dello Stato di Roma domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n.12;

- *resistenti*

e nei confronti di

LOMBARDI IMMACOLATA, residente in Napoli alla Via G. Porzio, 11

AVV. VINCENZINA SALVATORE
Studio Legale e Commerciale Salvatore
Via Malta, 4-6 * Avellino
Tel. 0825/1912170 - 0825/062944 (fax)
vincenzina.salvatore@avvocatiavellinopec.it
vincenzinasalvatore@virgilio.it

(immacolata.lombardi@odcecnapoli.it);

- *controinteressato*

per l'annullamento, previa sospensione

dell'esclusione dal concorso ordinario per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di secondo grado in relazione alla classe di concorso A021, indetto con D.D. n. 499 21 Aprile 2020 ed in parte modificato con Decreto Dipartimentale n. 23 del 5 Gennaio 2022, per mancato raggiungimento del punteggio minimo di 70/100; ove esistente, dell'elenco degli ammessi alla prova orale e pratica nella parte in cui non contempla il nominativo dei ricorrenti; degli atti con i quali la Commissione Nazionale istituita ai sensi dell'art. 7¹ D.M. 9 Novembre 2021 n. 326 ha redatto ed approvato la risposta *“Un mutamento socio-territoriale che implica un processo di sostituzione della popolazione residente e interventi edilizi e urbanistici tesi a elevare la rendita urbana di aree semiperiferiche o periferiche di molte metropoli contemporanee”* al Quesito *“Cosa si intende in geografia urbana con il termine gentrification?”*, somministrato per la prova scritta del 4.4.2022 in relazione alla Classe di Concorso A021 (Geografia); ove esistente, del provvedimento, di estremi e di data ignoti, con il quale l'Amministrazione resistente ha escluso i ricorrenti dalla successiva fase della procedura concorsuale; solo ove ritenuto necessario, del Quesito *“Cosa si intende in geografia urbana con il termine gentrification?”* somministrato durante la prova scritta del 4.4.2022 in relazione alla classe di concorso A021 (Geografia) Unico Turno; nonché di ogni altro atto connesso e consequenziale che ci si riserva di impugnare;

AVV. VINCENZINA SALVATORE
Studio Legale e Commerciale Salvatore
Via Malta, 4-6 * Avellino
Tel. 0825/1912170 - 0825/062944 (fax)
vincenzina.salvatore@avvocatiavellinopec.it
vincenzinasalvatore@virgilio.it

per l'annullamento e/o per la declaratoria, anche in via cautelare

di nullità della risposta “*Un mutamento socio-territoriale che implica un processo di sostituzione della popolazione residente e interventi edilizi e urbanistici tesi a elevare la rendita urbana di aree semiperiferiche o periferiche di molte metropoli contemporanee*” indicata come esatta dalla Commissione Nazionale in relazione al Quesito “*Cosa si intende in geografia urbana con il termine gentrification?*” somministrato durante la prova di esame del 4.4.2022 classe di concorso A021 Unico Turno, in quanto errato e formulato in violazione dell’art. 3⁴ Decreto Dipartimentale n. 23 del 5 Gennaio 2022; e/o **di inefficacia della stessa ad escludere i ricorrenti dalla successiva fase concorsuale;**

nonché per la condanna, anche in via cautelare

dell’Amministrazione resistente alla riammissione dei ricorrenti alla procedura concorsuale, previa rettifica del punteggio ovvero alla rinnovazione della procedura.

PREMESSA SUI FATTI

1. I ricorrenti hanno preso parte al concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo grado in relazione alla **classe di concorso A021 Geografia**, indetto con D.D. n. 499 21 Aprile 2020 ed in parte modificato con Decreto Dipartimentale n. 23 del 5 Gennaio 2022 (**doc. 01**).

AVV. VINCENZINA SALVATORE
Studio Legale e Commerciale Salvatore
Via Malta, 4-6 * Avellino
Tel. 0825/1912170 - 0825/062944 (fax)
vincenzina.salvatore@avvocatiavellinopec.it
vincenzinasalvatore@virgilio.it

2. La procedura selettiva prevede una **prova scritta, computer based, valutata al massimo con 100 punti (2 punti per ciascuno dei 50 quesiti) e superata con il punteggio minimo di 70 punti**; ed una successiva prova (per la classe di concorso B003 suddivisa in prova pratica e in prova orale) all'esito della quale i candidati vengono inseriti in Graduatorie di merito regionali suddivise per classi di concorso e tipologia di posto.

3. A tal proposito, l'art. 3 D.D. n.23/2022 stabilisce che la prova scritta si compone di cinquanta quesiti vertenti "*sui programmi previsti dall'allegato A al decreto del Ministro dell'Istruzione 9 novembre 2021, n. 326*". Mentre, il comma 4 del citato art. 3 prevede che "*Ciascun quesito consiste in una domanda seguita da quattro risposte, delle quali solo una è esatta; l'ordine dei 50 quesiti è somministrato in modalità casuale per ciascun candidato (..)*". Infine, il comma 5 stabilisce che "*La valutazione della prova scritta è effettuata sulla base dei quadri di riferimento redatti dalla commissione nazionale di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto ministeriale 9 novembre 2021, n. 326. La prova è valutata al massimo 100 punti ed è superata da coloro che conseguono il punteggio minimo di 70 punti*".

4. Pertanto, in data 4 Aprile 2022 i ricorrenti hanno sostenuto la prova scritta *computer based* all'esito della quale il sistema ha acquisito le risposte fornite dai candidati che, non avendo superato la soglia di sbarramento di 70, sono stati esclusi dalla successiva fase concorsuale.

AVV. VINCENZINA SALVATORE
Studio Legale e Commerciale Salvatore
Via Malta, 4-6 * Avellino
Tel. 0825/1912170 - 0825/062944 (fax)
vincenzina.salvatore@avvocatiavellinopec.it
vincenzinasalvatore@virgilio.it

In particolare, sia il prof. MENDICINO sia il prof. PALUMBO hanno conseguito il punteggio di 68, come è ben possibile verificare dagli elaborati che in uno si rimettono unitamente al ricorso (doc. 02).

*** **

E, pertanto, è il caso della presente con la quale MENDICINO GIOVANNI e PALUMBO NICOLA, come innanzi rappresentati e difesi, avendone interesse impugnano e contestano il provvedimento di esclusione, chiedendone l'annullamento e la preventiva sospensione per i seguenti motivi in

DIRITTO

VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE ART. 5 D.D. 5.1.2022 N.23; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 97 COST; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 3 L.N. 241/1990; ECCESSO DI POTERE PER CARENZA ISTRUTTORIA; ERRONEITA' DELLA MOTIVAZIONE; ILLOGICITA'; PERPLESSITA'; SVIAMENTO.

Il Decreto Dipartimentale n. 23 del 5.1.2022 emanato dal MINISTERO DELL'ISTRUZIONE in punto di *“Disposizioni modificative al decreto 21 aprile 2020, n. 499, recante: «Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado», ai sensi dell'articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106”* prevede che i quesiti della prova scritta sono predisposti a livello nazionale dal MINISTERO DELL'ISTRUZIONE che si avvale della

AVV. VINCENZINA SALVATORE
Studio Legale e Commerciale Salvatore
Via Malta, 4-6 * Avellino
Tel. 0825/1912170 - 0825/062944 (fax)
vincenzina.salvatore@avvocatiavellinopec.it
vincenzinasalvatore@virgilio.it

Commissione Nazionale di cui all'articolo 7 del decreto ministeriale medesimo (Decreto dipartimentale n. 23 del 05 gennaio 2022 - Decreto dipartimentale n. 23 del 05 gennaio 2022 - Miur).

In particolare, l'art. 3, comma 4, del D.D. n.23 citato prevede che *“Ciascun quesito consiste in una domanda seguita da quattro risposte, delle quali solo una è esatta; l'ordine dei 50 quesiti è somministrato in modalità casuale per ciascun candidato. La prova ha una durata massima di 100 minuti, fermi restando gli eventuali tempi aggiuntivi di cui all'articolo 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104”*. Mentre, l'art. 5 del citato Decreto che *“1. Conformemente a quanto previsto dal decreto ministeriale 9 novembre 2021, n. 326, i quesiti della prova scritta sono predisposti a livello nazionale dal Ministero dell'Istruzione, che si avvale della Commissione nazionale di cui all'articolo 7 del decreto ministeriale medesimo. La Commissione nazionale è incaricata altresì di redigere i quadri di riferimento per la valutazione della prova scritta, che dovranno essere pubblicati sul sito del Ministero dell'Istruzione almeno dieci giorni prima dello svolgimento della prova. La Commissione stabilisce anche la ripartizione dei quesiti in ragione delle specificità delle discipline afferenti alla singola classe di concorso”*.

*

Tuttavia, nella predisposizione dei quesiti da somministrare in relazione alla classe di concorso A021, **la Commissione Nazionale ed il MINISTERO hanno incluso una domanda contenente risposta errata.**

Infatti, la domanda *“Cosa si intende in geografia urbana con il termine*

AVV. VINCENZINA SALVATORE

Studio Legale e Commerciale Salvatore

Via Malta, 4-6 * Avellino

Tel. 0825/1912170 - 0825/062944 (fax)

vincenzina.salvatore@avvocatiavellinopec.it

vincenzinasalvatore@virgilio.it

gentrification?” prevedeva quattro risposte che in appresso si riportano:

a	un mutamento socio-territoriale che implica un cambiamento di popolazione e la riqualificazione di abitazioni fatiscenti e spesso abbandonate nelle aree centrali di molte metropoli contemporanee	
b	il processo di depolarizzazione urbana attraverso il quale si è avuto un trasferimento di grosse masse di persone dal centro delle città alle campagne	
c	il processo mediante il quale, nel corso del XIX secolo, molte persone si sono trasferite in città e hanno contribuito a far crescere la popolazione urbana	
d	un mutamento socio-territoriale che implica un processo di sostituzione della popolazione residente e interventi edilizi e urbanistici tesi a elevare la rendita urbana di aree semiperiferiche o periferiche di molte metropoli contemporanee	

Come è possibile verificare *per tabulas* dall’elaborato somministrato ai ricorrenti, il MINISTERO ritiene che la risposta corretta sia “*Un mutamento socio-territoriale che implica un processo di sostituzione della popolazione residente e interventi edilizi e urbanistici tesi a elevare la rendita urbana di aree semiperiferiche o periferiche di molte metropoli contemporanee*”.

Laddove, sia il prof. MENDICINO che il prof. PALUMBO hanno risposto “*Un mutamento socio-territoriale che implica un cambiamento di popolazione e la*

AVV. VINCENZINA SALVATORE
Studio Legale e Commerciale Salvatore
Via Malta, 4-6 * Avellino
Tel. 0825/1912170 - 0825/062944 (fax)
vincenzina.salvatore@avvocatiavellinopec.it
vincenzinasalvatore@virgilio.it

riqualificazione di abitazioni fatiscenti e spesso abbandonate nelle aree centrali di molte metropoli contemporanee”.

TUTTAVIA, LA RISPOSTA INDICATA DAL MINISTERO E' ERRATA MENTRE QUELLA FORNITA DAI RICORRENTI E' L'UNICA POSSIBILE.

Infatti, tutti i testi e gli studi relativi al fenomeno della “Gentrificazione” la definiscono come *“quel processo per cui i decadenti quartieri operai del centro cittadino vengono recuperati attraverso un influsso di capitale privato. Alla ristrutturazione degli immobili ed alla pacificazione dell'area segue l'insediamento di un nuovo tipo di inquilini middle class – la nuova gentry appunto. Gli originari abitanti vengono "rimossi" (sia in senso lato che letterale) e destinati a zone più periferiche”* Definizione di "Gentrification (gentrificazione)", canale Sociologia (tesionline.it) e Definizione di "Gentrification (gentrificazione)" (tesionline.it)

Come ben dichiara il prof. Massimo Arcangeli nella sua relazione sul quesito gravato con il presente ricorso, *“la gentrificazione (..) è un fenomeno migratorio urbano (..) che vede spostarsi i ceti medi o medio-alti verso quartieri cittadini centrali o semi-centrali – e non periferici o semiperiferici – abitati da esponenti delle classi meno abbienti, con conseguente aumento del prezzo degli immobili”* (doc. 03).

Al riguardo, anche Alyson Greiner nel Manuale “Geografia Umana” (Terza Edizione, casa editrice UTET a cura di Alberto Vanolo) afferma che **il fenomeno**

AVV. VINCENZINA SALVATORE
Studio Legale e Commerciale Salvatore
Via Malta, 4-6 * Avellino
Tel. 0825/1912170 - 0825/062944 (fax)
vincenzina.salvatore@avvocatiavellinopec.it
vincenzinasalvatore@virgilio.it

della gentrificazione ha lo scopo di mantenere elevato il valore degli immobili nelle aree centrali (doc. 04); De Vecchiis *“La gentrification (..) coinvolge gruppi sociali ad alto reddito che, grazie a consistenti investimenti, ristrutturano abitazioni in aree povere, in degrado e spesso centrali (..)”* (doc. 05); e Giovanni Semi che afferma che la gentrificazione è un fenomeno di conquista di un territorio urbano centrale da parte di un gruppo di persone differenti per appartenenza sociale (doc. 06).

E' evidente ed incontrovertibile, quindi, che la risposta indicata dal MINISTERO come corretta sia errata e che quella fornita dai ricorrenti sia l'unica possibile atteso che il fenomeno della “Gentrification” investe aree di città e di metropoli aventi il carattere della centralità e non, come incautamente sostiene l'Amministrazione, della perifericità. Con la conseguenza che, avendo entrambi fornito l'unica soluzione corretta al quesito gravato con il presente ricorso, **l'esclusione dei ricorrenti è illegittima ed il punteggio di entrambi dovrà essere rettificato con l'attribuzione di ulteriori due punti e con la ammissione alla successiva fase concorsuale.**

Infatti, **IL PUNTEGGIO MINIMO PER ESSERE AMMESSI ALL'ORALE E' DI 70/100 ED ENTRAMBI I RICORRENTI HANNO FORNITO AL QUESITO IMPUGNATO L'UNICA RISPOSTA CORRETTA.** Pertanto, avendo il prof. MENDICINO e il prof. PALUMBO conseguito 68/100, il

AVV. VINCENZINA SALVATORE
Studio Legale e Commerciale Salvatore
Via Malta, 4-6 * Avellino
Tel. 0825/1912170 - 0825/062944 (fax)
vincenzina.salvatore@avvocatiavellinopec.it
vincenzinasalvatore@virgilio.it

punteggio andrà rettificato e corretto in 70/100.

ISTANZA DI SOSPENSIONE

Il *fumus boni iuris*, per quanto sopra dedotto, appare palese e di tutta evidenza. Quanto al *danno grave ed irreparabile esso è in re ipsa*, stante la natura del pregiudizio derivante dalla mancata ammissione alla successiva fase della procedura.

Anche nel bilanciamento con l'interesse pubblico, si consideri che è nello stesso interesse dell'amministrazione non creare situazioni irreversibili.

In proposito, il Consiglio di Stato, in Adunanza Plenaria, con l'Ordinanza 20.12.1999 n. 2 (con la quale è stato ammesso con riserva un candidato al concorso per uditore giudiziario escluso dalle prove preselettive), ha precisato che l'ordinanza sospensiva del provvedimento di non ammissione alla partecipazione del concorso va concessa indipendentemente dalla fondatezza sostanziale delle pretese delle parti.

È stato così riaffermato il principio per cui la fase cautelare resta completamente scissa dalla successiva fase di merito al quale il provvedimento cautelare è strumentalmente collegato. Ciò che importa è che si giunga al merito *re adhuc integra*.

L'Adunanza Plenaria, in tal senso, con la decisione in commento, ha precisato come il pregiudizio prospettato dalla difesa erariale concernente l'aggravamento della procedura concorsuale a seguito dell'accoglimento dei ricorsi ancora pendenti non

AVV. VINCENZINA SALVATORE
Studio Legale e Commerciale Salvatore
Via Malta, 4-6 * Avellino
Tel. 0825/1912170 - 0825/062944 (fax)
vincenzina.salvatore@avvocatiavellinopec.it
vincenzinasalvatore@virgilio.it

costituisce valido motivo per rigettare l'istanza sospensiva, almeno sotto il profilo del *periculum in mora*. Infatti, l'aggravamento del procedimento per l'espletamento del concorso costituisce senz'altro un danno per la P.A., ma di entità inferiore rispetto al rischio del suo annullamento. In tal senso si spiega la stringata affermazione dell'Adunanza Plenaria secondo cui "*il prospettato pregiudizio organizzativo appare recessivo*" di fronte al "*rischio per l'amministrazione di una invalidazione totale dell'intera procedura concorsuale*".

Si insiste, pertanto, nella condanna dell'Amministrazione alla riammissione dei ricorrenti, anche con riserva, alla procedura concorsuale ed alla successiva fase orale nonché a quella della valutazione dei titoli.

S'impone, pertanto, l'adozione di un provvedimento cautelare collegiale che consenta ai ricorrenti di proseguire l'iter concorsuale.

ISTANZA EX ARTT. 52, COMMA 2°, C.P.A E 151 C.P.C.

AL SIG. PRESIDENTE

Ove occorra, e in ragione dell'elevato numero dei partecipanti al concorso in questione (gli ammessi alla prova orale), si chiede **disporsi la notifica del presente ricorso per pubblici proclami** ai sensi degli artt. 52 c.p.a e 151 c.p.c., mediante pubblicazione sul sito web dell'Amministrazione resistente.

CONCLUSIONI

Per tutto quanto innanzi esposto,

VOGLIA CODESTO ECC.MO T.A.R. LAZIO

Previa concessione di idonee misure cautelari, annullare i provvedimenti impugnati

AVV. VINCENZINA SALVATORE
Studio Legale e Commerciale Salvatore
Via Malta, 4-6 * Avellino
Tel. 0825/1912170 - 0825/062944 (fax)
vincenzina.salvatore@avvocatiavellinopec.it
vincenzinasalvatore@virgilio.it

e annullata o dichiarata la nullità della risposta “*Un mutamento socio-territoriale che implica un processo di sostituzione della popolazione residente e interventi edilizi e urbanistici tesi a elevare la rendita urbana di aree semiperiferiche o periferiche di molte metropoli contemporanee*” (indicata come esatta dalla Commissione Nazionale in relazione al Quesito “*Cosa si intende in geografia urbana con il termine gentrification?*”); ovvero l’inefficacia della stessa ad escludere i ricorrenti dalla successiva fase concorsuale; condannare parte resistente alla loro riammissione alla procedura concorsuale, previa rettifica del punteggio ovvero rinnovazione della procedura. Vittoria di spese e di competenze di giudizio, con attribuzione.

AI FINI DEL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO UNIFICATO, LA PRESENTE CONTROVERSIA ATTIENE AL PUBBLICO IMPIEGO E NULLA E’ DOVUTO AVENDO I RICORRENTI UN REDDITO FAMILIARE LORDO PER L’ANNO 2020 INFERIORE A €35.240,04.

Salvis iuribus.

Roma,

avv. Vincenzina SALVATORE